

## IVA

### **Note di accredito per il 2019 fino a giugno 2020**

di Roberto Curcu

**DIGITAL** Seminario di specializzazione

## **IVA NEI RAPPORTI CON L'ESTERO**

[Scopri di più >](#)

Nella giornata di ieri, **16 aprile**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una interessante risposta ad un interpello presentato da una società di gestione, raccolta e smaltimento di rifiuti, che dirime un dubbio che ancora esisteva riguardo **alle modalità di recupero dell'Iva fatturata e non incassata**, con l'emissione di **una nota di variazione** ai sensi dell'**articolo 26 del Decreto Iva**.

La società, nel corso degli anni, ha **emesso fatture con Iva a numerosi clienti** per l'addebito della **tariffa rifiuti** (T.I.A), ed una parte di tali fatture **non sono state incassate**. La procedura prevedeva che la riscossione coattiva fosse affidata all'**Agenzia delle Entrate e Riscossione** (allora Equitalia), che quindi aveva preso in carico i ruoli.

Nell'ottobre 2018, tuttavia, il **D.L. 119/2018** ha previsto **lo stralcio automatico di tutti i debiti fino a 1.000 euro** affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2010, e quest'ultimo ha comunicato, nell'aprile 2019, alla società di gestione dei rifiuti, gli **importi non più riscuotibili a titolo definitivo**.

A tale riguardo, l'Agenzia delle Entrate, confermando la tesi proposta dall'interpellante, ritiene che **sia possibile recuperare l'Iva a suo tempo versata all'Erario, e non incassata**, mediante **emissione di nota di variazione**, potendo qualificarsi la situazione come una di quelle cause "simili" alla **nullità, annullamento, rescissione, risoluzione e revoca** citati dall'**articolo 26 del Decreto Iva**. Di contraltare, **il soggetto che ha stralciato il proprio debito e che a suo tempo aveva detratto l'Iva sulle fatture che poi risultano definitivamente insolute, ha l'obbligo di effettuare una rettifica Iva a proprio sfavore**.

Quanto alla procedura formale, l'Agenzia ritiene possibile l'emissione **di una unica nota di variazione relativa a tutte le posizioni creditorie**, per due ordini di ragioni; da un lato la normativa che ha previsto lo stralcio dei ruoli prevedeva che **non dovessero sorgere oneri amministrativi per l'ente creditore**; sotto un altro aspetto, l'invio della nota di accredito al

debitore, che lo rende edotto dell'obbligo di registrare la stessa nella propria contabilità e di far confluire il debito Iva così nascente nella relativa liquidazione, può **considerarsi superflua**, dal momento che **il debitore ha comunque la possibilità di controllare l'avvenuto stralcio** consultando la sua posizione personale *on line* oppure **rivolgendosi agli uffici competenti**, così da poter rettificare l'eventuale detrazione dell'Iva a suo tempo effettuata.

Se i chiarimenti fin qui forniti sembrano riferiti ad una **fattispecie di per sé particolare**, riveste invece **carattere generale** la precisazione che riguarda le **tempistiche dichiarative di tale variazione**.

L'Agenzia delle Entrate dà per assodato che **il momento in cui è nato il diritto ad emettere tale nota di variazione è il 2019**, probabilmente coincidente con la data in cui la società è venuta a conoscenza, da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni, dell'importo definitivamente stralciato.

Dato questo momento iniziale, l'Agenzia conferma **che la detrazione dell'Iva emergente dall'emissione della nota di variazione deve confluire nella dichiarazione Iva del 2019**.

Per fare ciò, l'Agenzia precisa **che la nota di variazione deve quindi essere emessa entro la data di scadenza di presentazione della dichiarazione Iva**, precisando che qualora l'adempimento dichiarativo fosse già stato espletato, resta comunque possibile la **presentazione della dichiarazione correttiva nei termini**, ma anche di quella **integrativa**.

Il chiarimento risulta importante in quanto **finora vi erano pareri contrastanti circa le modalità di recupero dell'Iva** a seguito di **emissione di nota di variazione nell'anno successivo a quello in cui era sorto il diritto, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione di tale anno**; l'Agenzia delle Entrate, analogamente a quanto avviene con le **fatture ricevute in un anno e registrate nell'anno successivo**, conferma che la detrazione deve essere imputata alla dichiarazione dell'anno in cui è sorto il diritto.

Per fare un esempio, **se oggi si venisse a conoscenza della chiusura di un fallimento nel 2019, si potrebbe emettere nota di variazione fino al 30 giugno, inserendo la "detrazione" nella dichiarazione Iva del 2019**.